

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**Dispositivo n. 47/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 41/TFN-SVE**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
avv. Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD ARL Real Giulianova (matr. FIGC 600786) contro il calciatore Denny Nazari (n. 4.9.1990 – matr. FIGC 3.866.442) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 284/1 del 29 aprile 2021,
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all'esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD ARL Real Giulianova e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Ai sensi dell'art. 55 CGS - FIGC condanna la società al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese, oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Cristina Fanetti

IL PRESIDENTE
F.to avv. Stanislao Chimenti

Depositato in data 26 maggio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia